

N. R.G. 2684/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2684 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

A.D.E. (C.F. ...), rappresentata e difesa dall' avv. M.M. come da procura in atti

ATTRICE

E

M. S. s.r.l. (C.F. e P.I. ...), e per essa P.C.SE. s.p.a. (C.F. e P.I. ...), qui rappresentata da P.C.SO. s.p.a. (C.F. e P.I. ...) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. G.L. come da procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI: come in atti.



RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato A.D.E. conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la M. S. s.r.l., la P.C.SE. s.p.a. e la P.C.SO. s.p.a. ed introduceva la fase di merito relativa al giudizio di opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare di questo Tribunale, iscritta al n. 152/22.

In particolare, quale unico motivo di opposizione, ribadito in questa sede, l'istante eccepiva il difetto di legittimazione attiva della controparte, lamentando che quest'ultima - sia nell'atto di precetto che nel successivo atto di pignoramento immobiliare - aveva rappresentato di essere divenuta titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo n. ... ottenuto dalla Banca ai danni della A.D.E., a seguito di una cessione in blocco di crediti bancari pubblicata in G.U., senza tuttavia dimostrare che il credito nei confronti dell'attrice fosse effettivamente ricompreso nella cessione stessa.

Pertanto, accertato il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, l'istante chiedeva dichiararsi la illegittimità della procedura esecutiva intrapresa, con ogni conseguenza di legge.

Si costituiva in giudizio la M.S. s.r.l., e per essa la P.C.SE. s.p.a., rappresentata dalla P.C.SO. s.p.a., in persona del procuratore speciale, la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 617 cpc; quanto al merito, contestava l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

In primo luogo, si osserva come la presente opposizione sia certamente ammissibile, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, non soggetta al termine di cui all'art. 617 cpc richiamato dalla convenuta.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.

Ed invero, con specifico riferimento alla prova della inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in blocco (unica questione controversa nel presente giudizio), si richiama il consolidato orientamento per cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie



consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione" (Cass. n. 21821/23; si vedano anche, tra le tante, Cass. n. 22409/23 e n. 20739/22).

Dunque, in presenza degli elementi di cui sopra, il Giudice può prescindere dal richiedere l'allegazione del contratto di cessione, potendo il cessionario fornire la dimostrazione del negozio di cessione e della relativa inclusione di specifici crediti anche attraverso presunzioni e altri elementi probatori idonei a raggiungere tale prova, tra cui la comunicazione stragiudiziale del cedente relativa alla cessione.

D'altro canto, "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità", sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute (cfr. Cass. n. 5617/20; Cass. n. 10200/21; Corte Appello L'Aquila 18/02/2022, n. 268; Corte Appello Torino, 15/03/2022 n. 297).

Alla luce di tali principi giurisprudenziali, si ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente a fare emergere la legittimazione sostanziale della creditrice procedente.

Giova premettere che la Banca, originaria creditrice della A.D.E., come da decreto ingiuntivo sopra richiamato, si è fusa per incorporazione nella U. di B.I. s.p.a. (anche U.B. s.p.a.), con atto ai rogiti del notaio ... del ... (doc. 8 di parte convenuta).

Occorre, altresì, evidenziare che, come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, la Banca aveva stipulato con la F. s.p.a. in liquidazione "un contratto di anticipazione contro cessione, pro solvendo e salvo buon fine, di crediti rappresentati da fatture" e che, "nella specie, il credito ceduto dalla F. s.p.a. alla Banca era rappresentato dalla fattura n. ... per complessivi euro



384.961,12 emessa in data ..., con scadenza in data ..., nei confronti dell'impresa individuale C.D.B. di A.D.E.".

Tanto puntualizzato, si evidenzia che la convenuta ha prodotto una dichiarazione con cui la I.S. s.p.a. (società incorporante la U. di B.I. s.p.a. come da atto di fusione del 26.3.2021: doc. 18) ha attestato la avvenuta cessione in favore di M.S.s.r.l. dei crediti originariamente vantati da U. di B.I. s.p.a. nei confronti della F. s.p.a. in liquidazione, crediti elencati nella dichiarazione stessa (doc. 19).

La convenuta ha pure prodotto una comunicazione di cessione con cui la P.C.SE. s.p.a., quale mandataria della M.S. s.r.l., ha comunicato alla F. s.p.a. in liquidazione che il credito di cui alla posizione a sofferenza NDG ..., originariamente nella titolarità di U.B. s.p.a., per effetto di contratto di cessione di crediti in blocco del 20.7.2018 è divenuto di esclusiva titolarità della M.S. s.r.l. (doc. 20).

Da tali dichiarazioni emerge inequivocabilmente il richiamo alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta cessione (G.U. n. ... del 26 luglio 2018); inoltre, il codice di NDG relativo alla F. s.p.a. (...), compare in entrambe le dichiarazioni di cessione di cui sopra.

La convenuta ha, altresì depositato, con l'atto di costituzione, l'estratto della G.U. n.... del ... riguardante l'avviso di cessione da U. di B.I. s.p.a. alla M.S. s.r.l., avente ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di U. di B.I. s.p.a. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio o conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. ... (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. ...”.

Si legge, ancora, in detto avviso che i crediti ceduti risultano da apposita lista pubblicata sul sito internet indicato nell'avviso medesimo.

Ebbene, come risulta dal decreto ingiuntivo in atti, il credito oggetto di cessione deriva da un contratto di finanziamento concesso mediante anticipazione contro cessione del credito del ...; è vantato verso un debitore classificato a sofferenza a fronte della intervenuta risoluzione contrattuale; è certamente sorto nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, derivando da un contratto del 2012.



La convenuta ha anche prodotto l'elenco dei crediti ceduti estrapolato dal sito internet richiamato nell'avviso di cessione dove, alla pagina 10, è indicato il numero di sofferenza assunto dalla posizione (...), così come sono specificati i codici indicativi delle varie linee di credito oggetto di cessione, dati perfettamente coincidenti con l'elenco dei crediti ceduti contenuto nella dichiarazione del ... (doc. 19 sopra richiamato).

Da ultimo, non va trascurato che la creditrice procedente risulta in possesso del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 302/2013, dalla stessa prodotto con la comparsa di costituzione e risposta.

Ed allora (e come già anticipato), il giudicante ritiene che il corredo documentale in atti sia senz'altro idoneo a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

Infatti, come da condivisibile orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria (Cass. n. 10200/21 cit.).

Si ribadisce, infatti, che “la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14 novembre 2020), e che la circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell'acquisita titolarità del credito, tant'è che secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, così come la dichiarazione resa dal cedente.

Di qui il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.D.E. nei confronti della M.S. s.r.l., e per essa della P.C.SE. s.p.a., rappresentata dalla



Sentenza n. 405/2025 pubbl. il 06/04/2025
RG n. 2684/2023
Repert. n. 664/2025 del 07/04/2025
Sentenza n. cronol. 1277/2025 del 06/04/2025

P.C.SO. s.p.a., in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) condanna la A.D.E. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara, il 4 aprile 2025

IL GIUDICE

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

